



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con atto C.C. n. 21 del 26.6.2002
Modificato con atto C.C. n. 41 del 11.11.2016

1. Il Comune provvede all' indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica (Art. 10 L. 24 12 1954 n. 1228).
2. A costruzione ultimata e in ogni caso prima che il fabbricato sia occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico.
3. I proprietari di fabbricati provvedono all' indicazione della numerazione interna nel rispetto del Regolamento di Esecuzione DPR 223/89.
4. La numerazione civica è effettuata rispettando le disposizioni degli articoli 42 e 43 del Regolamento Anagrafico.
5. Responsabile del servizio è l'Ufficio Anagrafe, il quale provvede all'acquisto, alla gestione e alla consegna delle targhette. Il costo delle targhette è a carico del proprietario.
6. L'installazione dei numeri civici è a carico dei proprietari dei fabbricati, i quali, possono inoltrare apposita domanda, ricevendo le relative targhette con le indicazioni necessarie. I proprietari dei fabbricati possono, in alternativa, provvedere autonomamente all'acquisto e all'installazione dei numeri civici, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.
7. Nel caso di illeggibilità delle targhette riportanti il numero civico assegnato, il proprietario presenta domanda di sostituzione all'Ufficio Anagrafe, che, previo controllo, provvede a fornire una nuova targhetta.
8. Per eventuali problematiche, le normative di riferimento, allegate in stralcio, sono le seguenti:
 - Legge anagrafica n. 1228 del 24 12 1959;
 - Regolamento di esecuzione DPR n. 223 del 30 05 1989;
 - Avvertenze e note illustrative ISTAT "Metodi e norme" Serie B n. 29 ediz.1992.